



**CITTA' DI ALBENGA**  
**AREA VIGILANZA - VIABILITA'**  
**UFFICIO VIABILITA'**

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 99 / 10 PM

REG. GEN. ORD. N°

185

**IL DIRIGENTE**

ATTESO che i Comuni nei centri abitati, ai sensi dell'art. 7 del C.d.S., possono adottare con ordinanza del Sindaco (Dirigente), provvedimenti atti a regolamentare la circolazione stradale;

CONSIDERATO che l'Amministrazione considera priorità del suo programma amministrativo la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica, e che -per raggiungere tale scopo- si ritiene utile favorire la creazione di spazi d'aggregazione serale fruibili sia dai cittadini residenti che dai turisti;

ATTESO che il tratto di fronte al mare nel Comune di Albenga, composto dai lungomare Cristoforo Colombo e Andrea Doria, nel periodo estivo, ed in special modo nelle ore serali, è sede di passeggio da parte di cittadini e di turisti;

CONSIDERATO, altresì, che l'Amministrazione ritiene altresì utile promuovere e sostenere iniziative ricreativo-culturali, da tenersi nel periodo estivo, finalizzate alla valorizzazione della Città e del suo lungomare, attraverso la predisposizione di una Zona a Traffico Limitato;

CONSIDERATO, inoltre, che l'istituzione di una Zona a Traffico Limitato può incrementare la fruizione del fronte mare da parte dei cittadini residenti e dei turisti, e nel contempo favorire lo svolgimento delle summenzionate attività culturali e ricreative;

CONSIDERATO, infine, che con deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 22 giugno 2010 era indicato l'indirizzo per l'istituzione di una Zona a Traffico Limitato, nel Lungomare Andrea Doria e nel Lungomare Cristoforo Colombo, nei giorni di venerdì, sabato e domenica dei mesi di luglio ed agosto 2010;

VISTO il D.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, Del. G.C. n 160 del 17.04.03;

VISTO il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale;

VISTO il C. d. S. ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione;

VISTA la normativa che regola la materia;

**ORDINA**

Che, con decorrenza immediata, nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 20,00 alle ore 01.00 del giorno successivo, nei mesi di luglio ed agosto 2010 sia istituita una Zona a Traffico Limitato – Zona Mare nel **Lungomare Andrea Doria**, nel tratto compreso tra l'intersezione con la Piazza Marconi e l'intersezione con la Via San Gottardo, nella **Piazza Marconi**, nel **Viale Italia**, nel tratto compreso tra la Via Galileo Galilei e l'intersezione con la Piazza Marconi, e nel **Lungomare Cristoforo Colombo**, nel tratto compreso tra l'intersezione con la Piazza Marconi e l'intersezione con la Via Venezia.

L'individuazione dei criteri ai quali dovrà uniformarsi la circolazione veicolare nella Zona a Traffico Limitato – Zona Mare che di seguito si elencano:

Sono vietati l'ingresso, il transito, ad eccezione di:

- Veicoli a braccia, veicoli elettrici (ad esclusione degli autoveicoli), velocipedi (la sosta è consentita solo nelle apposite rastrelliere)
- Veicoli di servizio nell'espletamento delle funzioni di competenza all'interno della Z.T.L. – Zona Mare

quali: Veicoli delle forze di polizia, veicoli del Soccorso Sanitario, dello Stato, Elettricità, Telefono, Acquedotto, e Gas muniti di proprio contrassegno, dei servizi comunali, delle società a partecipazione comunale e carri funebri;

- Veicoli di servizio di piazza e noleggio con conducente per l'espletamento di servizi che si generino, o che abbiano termine, all'interno della Z.T.L. – Zona Mare;
- Veicoli al servizio di persone disabili muniti dell'apposito contrassegno;
- Veicoli di proprietà, od in uso, a persone residenti all'interno della Z.T.L. – Zona Mare che dispongano di area di sosta privata, per recarsi all'interno della stessa;

E' consentita la sosta a tutti i veicoli che, posti in sosta precedentemente all'orario di inizio della Z.T.L. – Zona Mare, si trovino regolarmente collocati, negli appositi spazi, all'interno della Z.T.L. – Zona Mare stessa;

## **ALTRE DISPOSIZIONI**

L'istituzione, negli orari di vigenza della Zona a Traffico Limitato – Zona Mare, con decorrenza immediata, delle seguenti norme di circolazione stradale nel tratto nelle seguenti vie e strade:

### **Via San Gottardo:**

- Obbligo di svolta a sinistra all'intersezione con il Lungomare Andrea Doria;

### **Piazza Meucci:**

- Obbligo di svolta a destra, per i veicoli che percorrono il tratto mare della piazza, all'intersezione con il tratto ponente della piazza stessa;

### **Viale Italia:**

- Obbligo di svolta a sinistra, per i veicoli provenienti da monte, all'intersezione con la Via Galileo Galilei;

### **Via Nazario Sauro:**

*Tutto a mare dell'intersezione con la Via Venezia:*

- Doppio senso di marcia;
- Divieto di accesso al Lungomare Cristoforo Colombo;
- Obbligo di dare la precedenza, per i veicoli che provengono da mare, all'intersezione con la Via Venezia;

### **Via Pisa:**

*Tratto a mare dell'intersezione con la Via Venezia:*

- Doppio senso di marcia;
- Divieto di accesso al Lungomare Cristoforo Colombo;

### **Via Puccini:**

*Tratto a mare dell'intersezione con la Via Venezia:*

- Doppio senso di marcia;
- Divieto di accesso al Lungomare Cristoforo Colombo;
- Obbligo di dare la precedenza, per i veicoli che provengono da mare, all'intersezione con la Via Venezia;

## **DISPONE**

L'immediata esecutività della presente ordinanza e la sua pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La delega della vigilanza e del controllo tutti i soggetti incaricati dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del C.d.S..

Al personale della Polizia Municipale, la facoltà di concedere deroghe alle disposizioni della presente ordinanza.

La pubblicità dei summenzionati provvedimenti sarà effettuata mediante il collocamento della prescritta segnaletica stradale.

Che sia disapplicato e, contestualmente, abrogato, ogni precedente provvedimento in materia di circolazione stradale in contrasto con la presente ordinanza.

Sia fatto obbligo a chiunque spetti, osservare e far osservare la presente ordinanza.

## AVVERTE

- Che a norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 07 agosto 1990, n 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione;
- Che in relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del C.d.S., D. lgs 285 / 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministro dei LL. PP., nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del Regolamento del Cd.S. DPR 495/1992.

Albenga, li

  
IL DIRETTORE DI AREA  
(Dot. Gaetano Noè)